

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 09 di

### SPAZIO AZIENDE – SETTEMBRE 2012

LE ULTIME NOVITÀ	
<p><b>INAIL: rivalutazione del minimale e massimale dal 1° gennaio 2012</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INAIL n. 42 del 5 settembre 2012</p>	<p>L'INAIL, con la <b>Circolare n. 42 del 5 settembre 2012</b>, rende noto che, in base al Decreto Ministeriale 22 maggio 2012, sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2012. Il minimale ed il massimale di rendita sono pari, rispettivamente, ad <b>euro 15.514,80</b> ed <b>euro 28.813,20</b>.</p>
<p><b>Sanatoria extraUE irregolari: istituiti i codici tributo</b></p> <p style="text-align: center;">Risoluzione Agenzie Entrate n. 85 del 31 agosto 2012</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la <b>Risoluzione n. 85/E del 31 agosto 2012</b>, ha istituito i codici tributo per il versamento del contributo forfettario di 1.000 euro, per ciascun lavoratore, dovuto dai datori di lavoro che intendono regolarizzare cittadini extracomunitari irregolari. Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi". I <b>codici tributo</b>, operativi dal 7 settembre 2012, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>"REDO"</b> denominato "Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012";</li> <li>• <b>"RESU"</b> denominato "Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012".</li> </ul>
<p><b>Riduzione contributiva nel settore edile: al via le istanze telematiche</b></p> <p style="text-align: center;">Messaggio INPS n. 14113 del 31 agosto 2012</p>	<p>L'INPS, nel <b>Messaggio n. 14113 del 31 agosto 2012</b>, comunica che dal <b>31 agosto</b> scorso è possibile procedere all'<b>invio delle domande telematiche</b> per poter fruire della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 29, DL n. 244/1995. L'Istituto chiarisce che in attesa dell'emanazione del relativo decreto ministeriale le aziende edili possono comunque applicare lo sgravio nella misura prevista per l'anno precedente, pari all'<b>11,50 per cento</b>. Alle posizioni contributive delle aziende aventi diritto allo sgravio sarà attribuito d'ufficio il Codice Autorizzazione di nuova istituzione 7N. L'INPS evidenzia che il <b>diritto e la misura</b> dello sgravio si consolideranno definitivamente <b>entro il 15 dicembre</b>, data entro cui dovrebbe essere emanato il decreto ministeriale previsto dalla normativa vigente.</p>
<p><b>Lavoro intermittente: fino al 15 settembre valida anche la comunicazione alla DTL</b></p> <p style="text-align: center;">Nota Ministero del Lavoro n. 11779 del 9 agosto 2012 Comunicato Ministero del Lavoro del 13 agosto 2012</p>	<p>Nella <b>Nota prot. n. 11779 del 9 agosto 2012</b>, il Ministero del Lavoro ha indicato le nuove <b>modalità operative</b> per effettuare la <b>comunicazione preventiva</b> per l'impiego di lavoratori intermittenti, prevista dall'articolo 1, comma 21, lett. b) della Legge n. 92/2012. A seguito delle perplessità palesate circa le tempistiche dell'entrata in vigore delle nuove modalità di comunicazione, il Ministero con un <b>Comunicato</b> pubblicato sul proprio sito internet (<a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a>) in data <b>13 agosto 2012</b>, ha reso noto che <b>fino al 15 settembre 2012</b> (compreso) l'obbligo di comunicazione per l'impiego di lavoratori intermittenti potrà essere assolto <b>anche</b> mediante l'invio di una <b>e-mail</b> o di un <b>fax alla Direzione del Lavoro territorialmente competente</b>. Si evidenzia, infine, che nel Comunicato del 13 agosto il Ministero indica come modalità di comunicazione alle DTL anche la "posta certificata", canale questo ad oggi mai nominato né nelle Circolari nn. 18 e 20 del 2012, né nella Legge n. 92/2012.</p>

## COMMENTI

È stata pubblicata sul **Supplemento Ordinario n. 171** della **Gazzetta Ufficiale n. 187** dell'**11 agosto 2012**, la **Legge n. 134 del 7 agosto 2012** di conversione, con modificazioni, del **Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83** recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”*. La suddetta Legge è entrata in vigore il **12 agosto 2012**.

Il provvedimento introduce le seguenti disposizioni di interesse per i datori di lavoro:

- alcune **modifiche** alla **Riforma del mercato del Lavoro** (Legge n. 92/2012), soprattutto concernenti le tipologie contrattuali;
- un **credito d'imposta** per le nuove **assunzioni** a tempo indeterminato di **profili altamente qualificati**;
- modifiche alla disciplina del **trasferimento d'azienda**, con riferimento alle **ipotesi di crisi** delle imprese;
- **finanziamenti** a tasso agevolato per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori nel settore della c.d. **“green economy”**.

Di seguito si analizzano le novità del DL Sviluppo come convertito in Legge n. 134/2012.

### LE MODIFICHE ALLA “RIFORMA FORNERO”

#### **Appalto e responsabilità solidale (articolo 13-ter)**

Con il Decreto Sviluppo il legislatore torna ad occuparsi di responsabilità solidale nell'appalto già oggetto di recenti modifiche ad opera sia della Riforma del Lavoro (Legge n. 92/2012) che del c.d. “DL Semplificazioni fiscali” (Legge n. 44/2012).

L'articolo 13-ter del DL in esame interviene nuovamente sul **comma 28, dell'articolo 35 della Legge n. 248/2006**, il quale ha introdotto la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, qualora non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.

Il DL Sviluppo, riscrivendo il comma 28, dell'articolo 35 della Legge n. 248/2006, conferma la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ma non quella del committente al quale viene affidato unicamente un compito di controllo della correttezza degli adempimenti fiscali da parte dell'appaltatore e di eventuali subappaltatori.

Pertanto, in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'IVA dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.

La **responsabilità solidale viene meno** se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.

L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi fiscali può essere rilasciata anche attraverso un'**asseverazione** da parte del responsabile dei centri di assistenza fiscale (art. 35, comma 1, del D.Lgs, n. 241/1997) e dei commercialisti e consulenti del lavoro (art. 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs, n. 322/1998).

L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Da parte sua, il committente che non risulta più obbligato in solido con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore subordinatamente

all'esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante la correttezza degli adempimenti eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore.

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000.

Le nuove disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'IVA e, in ogni caso, dai soggetti individuati dagli articoli 73 e 74 del TUIR (soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, Stato ed enti pubblici).

Le nuove disposizioni non si applicano alle stazioni appaltanti (committenza pubblica).

### **Collaboratori call center outbound (articolo 24-bis, comma 7)**

L'articolo 24-bis, comma 7 del Decreto Sviluppo, modificando l'articolo 61, comma 1 del D.Lgs n. 276/2003 in tema di collaborazioni a progetto, specifica che per le attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso **call center "outbound"**, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

### **Contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 46-bis, comma 1, lettera a)**

La Riforma del lavoro ha incrementato il **periodo di intervallo minimo** da rispettare prima di una successiva **riassunzione** con contratto a termine (art. 5, comma 3, D.Lgs n. 368/2001), che risulta fissato in:

- **60 giorni** dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato nel caso di **contratto di durata fino a 6 mesi**;
- **90 giorni** dalla data di scadenza del rapporto a tempo determinato se la durata è **superiore ai 6 mesi**.

È comunque ammessa la possibilità di **ridurre** tali limiti temporali, definendone le condizioni, da parte dei **contratti collettivi** stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, può essere prevista la **riduzione** dei predetti periodi fino a:

- **20 giorni** nel caso di un contratto di durata **fino a 6 mesi**;
- **30 giorni** nel caso di un contratto di durata **superiore ai 6 mesi**.

Tale riduzione è possibile per l'assunzione a tempo determinato nell'ambito di un **processo organizzativo**, determinato da precise ragioni, ovvero dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

In **manca** dell'intervento della **contrattazione collettiva**, trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta previsione, il **Ministero del Lavoro**, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individua le specifiche condizioni per l'operatività delle suddette riduzioni dei periodi.

Il **DL Sviluppo** con una aggiunta all'articolo 1, comma 9, lett. h) della Legge n. 92/2012 **amplia** la **sfera applicativa** della suddetta **riduzione** degli **intervalli** temporali **minimi** tra un contratto a tempo determinato ed il successivo. Pertanto, oltre alle ipotesi sopra riportate, la riduzione dei termini trova applicazione

- per le **attività stagionali**, definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive modifiche, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (art. 5, comma 4-ter, D.Lgs n. 368/2001);
- per ulteriori **altre ipotesi** previste dai **contratti collettivi** stipulati a ogni livello di dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Apprendistato e somministrazione (articolo 46-bis, comma 1, lettera b))**

Il Decreto Sviluppo, in aggiunta a quanto previsto dalla “Riforma Fornero”, apporta un’ulteriore modifica in materia di apprendistato e somministrazione.

Più precisamente, viene stabilito che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è **ammessa**:

- oltre a tutte le ipotesi previste dall’art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 276/2003, anche
- in **tutti i settori produttivi**, in caso di utilizzo da parte del somministratore di **uno o più lavoratori** con contratto di apprendistato.

### **Titolari di partita iva (articolo 46-bis, comma 1, lettera c))**

Sono apportate rilevanti modifiche ai **requisiti**, introdotti dalla Legge n. 92/2012, in presenza dei quali si **presume** che le prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di partita IVA siano una **collaborazione coordinata e continuativa**.

Alla luce delle nuove disposizioni, salvo prova contraria del committente, si presume il carattere coordinato e continuativo della prestazione resa da un titolare di partita IVA tutte le volte che ricorrano almeno due dei seguenti presupposti (c.d. “indici di subordinazione”):

- la collaborazione **con il medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a **8 mesi annui per due anni consecutivi** (in precedenza, erano 8 mesi nell’arco dell’anno solare),
- da essa il collaboratore ricavi più dell’80% dei **corrispettivi annui complessivamente percepiti nell’arco di due anni solari consecutivi** (in precedenza, si faceva riferimento ai compensi complessivamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare), anche se fatturati a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi,
- il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

### **Lavoro accessorio (articolo 46-bis, comma 1, lettera d))**

La Riforma del lavoro ha rivisto la disciplina del lavoro occasionale accessorio, di cui agli artt. 70 - 74 del D.Lgs n. 276/2003 prevedendo che:

- le prestazioni di lavoro accessorio sono intese come quelle “**attività lavorative di natura meramente occasionale**”,
- che **non danno luogo a compensi superiori a 5.000 euro** nel corso di un **anno solare “con riferimento alla totalità dei committenti”**.

Pertanto il lavoro accessorio è sempre attivabile, indipendentemente dai soggetti prestatori o dall’attività svolta, con l’avvertenza che le attività lavorative svolte tramite lavoro accessorio, a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti, sono consentite purché non diano luogo a compensi superiori a 2.000 euro per ciascun singolo committente, annualmente rivalutabili, fermo restando il limite di 5.000 euro complessivi in capo al lavoratore, per anno solare.

Ora il DL Sviluppo interviene sull’art. 1, comma 32, lett. a), della Legge n. 92/2012, prevedendo che, per **l’anno 2013**, possano essere rese prestazioni di lavoro accessorio,

- da **percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**,
- in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali,
- nel **limite** massimo di **3.000 euro** di corrispettivo per anno solare.

L’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

### **Durata mobilità: disposizioni transitorie (articolo 46-bis, comma 1, lettere e) ed f))**

L’articolo 2, comma 46 della Riforma del lavoro prevede un periodo “transitorio” in cui permane il diritto all’indennità dei lavoratori collocati in mobilità (di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della Legge n. 223/1991), tuttavia, con una progressiva riformulazione del periodo massimo.

Il DL Sviluppo interviene modificando l'articolo 2, comma 46, lett. a) della Legge n. 92/2012 relativamente ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, **estendendo il regime transitorio** previsto per il 2013 anche all'anno **2014**.

Pertanto, per quanto attiene ai lavoratori collocati in mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, il **periodo** massimo di diritto della relativa indennità è così ridefinito:

a) dal **1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 24 mesi, elevato a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 48 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

b) dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 36 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;

c) dal **1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016**:

- **Centro Nord**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni;
- **Sud**: 12 mesi, elevato a 18 per i lavoratori che hanno compiuto i 40 anni e a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i 50 anni.

Il DL Sviluppo introduce, inoltre, il **nuovo comma 46-bis**, all'**art. 2 della Legge n. 92/2012** secondo il quale, **entro il 31 ottobre 2014**, il Ministero del Lavoro insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è chiamato ad effettuare una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in atto, al fine di **verificare** che la **disciplina transitoria** in tema di durata della mobilità sia corrispondente a tali prospettive ed eventualmente a proporre nuove iniziative.

#### **Aumento contributi iscritti Gestione Separata (articolo 46-bis, comma 1, lettera g))**

Viene prorogata al 2014 la decorrenza dell'aumento dell'aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata per i **non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**.

Per quanto riguarda i **pensionati** e gli **assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie**, invece, viene anticipata al 2016 (anziché al 2018) l'incremento dell'aliquota nella misura del 24%.

Pertanto, è previsto l'incremento dell'aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata nelle seguenti misure:

- per i **non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie** si passa da un'aliquota pari al 28% per l'anno 2014 ad un'aliquota del **33%** nell'anno 2018;
- per i **pensionati** e gli **assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie** si passa da un'aliquota pari al 20% per l'anno 2013 ad un'aliquota del **24%** nel 2016.

#### **CIGS e procedure concorsuali (articolo 46-bis, comma 1, lettera h))**

La Riforma del Lavoro delinea un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali che comporta, per quanto riguarda l'istituto della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, da un lato, l'**allargamento** della **platea** dei soggetti **beneficiari** del trattamento di CIGS e dall'altro, con l'abrogazione dell'articolo 3 della Legge n. 223/1991 a decorrere dal 1° gennaio 2016, la **soppressione** della **possibilità di ricorrere** alla CIGS **in caso di procedure concorsuali**.

Il DL Sviluppo, intervenendo sull'articolo 2, comma 70 della Legge n. 92/2012,

- conferma l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'articolo 3 della Legge n. 223/1991,
- introduce delle modifiche al comma 1 del medesimo articolo 3 relative al ricorso alla CIGS in caso di procedure concorsuali (ricorso possibile fino al 31 dicembre 2015).

In particolare, è previsto che, fino al 31 dicembre 2015, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, il trattamento CIGS è concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, *“quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali”*. La versione precedente prevedeva che il trattamento CIGS fosse concesso, con decreto del Ministero del Lavoro, qualora la continuazione dell’attività non fosse stata disposta o fosse cessata.

### **Accordi e contratti collettivi di gestione di crisi aziendali (articolo 46-bis, comma 1, lettera i))**

Relativamente al ricorso a strumenti di sostegno al reddito, il DL Sviluppo introduce il nuovo comma 70-bis, all’articolo 2 della Legge n. 92/2012 prevedendo che i contratti e gli **accordi collettivi** di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso ad ammortizzatori sociali, devono essere **depositati presso il Ministero del lavoro** e delle politiche sociali, secondo le modalità indicate con decreto direttoriale.

### **Collocamento dei disabili (articolo 46-bis, comma 1, lettera l))**

Il DL Sviluppo apporta una modifica a quanto previsto dall’art. 4, comma 27, lett. a) della “Riforma Fornero” sui **criteri di computo della quota di riserva**.

A tale riguardo, la Legge n. 92/2012, modificando sostanzialmente quanto previsto dalla Legge n. 68/1999, aveva incluso nella base di computo i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato (calcolandoli pro-quota).

Ora, con il DL in esame, viene parzialmente reintrodotta quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 sui contratti a tempo determinato. Più precisamente, viene stabilito che tra i lavoratori da **non computare** ai fini del calcolo del numero di soggetti disabili da assumere rientrano i **lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi** (in precedenza, la Legge n. 68/1999 individuava come durata massima 9 mesi).

## **CREDITO D’IMPOSTA PER LE NUOVE ASSUNZIONI DI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 24)**

### **Chi può beneficiare del credito d’imposta**

**Dal 26 giugno 2012 tutte le imprese** possono beneficiare di un contributo sotto forma di **credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale** sostenuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un’Università italiana o estera (se equipollente);
- **laurea magistrale nelle seguenti discipline di ambito tecnico o scientifico**, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo: Design, Farmacia e farmacia industriale, Fisica, Informatica, Ingegneria aerospaziale e astronautica, Ingegneria biomedica, Ingegneria chimica, Ingegneria civile, Ingegneria dei sistemi edilizi, Ingegneria dell’automazione, Ingegneria della sicurezza, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettrica, Ingegneria elettronica, Ingegneria energetica e nucleare, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica, Ingegneria meccanica, Ingegneria navale, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, Architettura e ingegneria edile – architettura, Matematica, Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria, Scienza e ingegneria dei materiali, Scienze chimiche, Biologia, Scienze della natura, Scienze della nutrizione umana, Sicurezza informatica, Scienze e tecnologie agrarie, Biotecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie della navigazione, Scienze e tecnologie forestali ed ambientali, Scienze e tecnologie geologiche, Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Scienze geofisiche, Biotecnologie industriali, Scienze statistiche, Scienze zootecniche e tecnologie animali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Con esclusivo riferimento ai **soggetti in possesso di una delle predette lauree magistrali**, la norma individua un'ulteriore condizione che deve essere soddisfatta per poter beneficiare del credito d'imposta.

Il comma 3 dell'articolo 24 in esame stabilisce, infatti, che il credito d'imposta è riconosciuto per il personale impiegato nelle seguenti **attività**:

- a) lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, svolti senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Il credito d'imposta:

- è riservato a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato;
- spetta nel **limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa**;
- non ha alcun limite temporale di applicazione e risulta pertanto un intervento di carattere sistemico e permanente a sostegno del sistema produttivo.

### **Esempio**

Si ipotizzi un costo complessivo medio (al lordo dei contributi INPS e dell'IRPEF) di un neo-assunto, sia esso in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale a carattere tecnico-scientifico, pari a 35.000 euro.

In tal caso, il contributo ammonta a 12.250 euro (0,35 x 35.000).

### **Presentazione delle istanze**

Per beneficiare del contributo in esame le imprese devono presentare un'apposita istanza.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate da un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che sarà emanato entro la fine di agosto 2012 (ossia entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del DL in esame).

Un'apposita piattaforma informatica sarà costituita per la ricezione e la gestione delle istanze telematiche presentate dalle imprese e per il monitoraggio sia economico in riferimento all'agevolazione, sia tecnico scientifico per analizzare l'orientamento degli investimenti in ricerca e sviluppo.

### **Modalità di utilizzo**

Il credito d'imposta va indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

Il credito:

- non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 (crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nel limite annuale di 250.000 euro);
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR (IRES);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### Decadenza

Le imprese decadono dal diritto a fruire del contributo se:

- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio in esame;
- i posti di lavoro creati non vengono **mantenuti per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni** nel caso delle piccole e medie imprese;
- l'impresa beneficiaria **delocalizza in un Paese extraUe** riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta in cui ha beneficiato del contributo;
- vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché se sono stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

### Indebita fruizione

Qualora il Ministero accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta a causa del mancato rispetto delle suddette condizioni, procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

### Sisma in Emilia

In sede di conversione in legge del DL n. 83/2012, è stato inserito il **nuovo comma 13-bis** all'articolo 24, il quale riserva una parte delle risorse economiche destinate all'attuazione delle predette disposizioni (credito d'imposta) alle assunzioni effettuate dalle imprese emiliane colpite dal sisma nel mese di maggio 2012.

Più precisamente, fermo restando che per l'attuazione delle disposizioni relative al credito d'imposta è stata autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2012 e 50 milioni di euro dal 2013, il nuovo comma 13-bis precisa che:

*"Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74."*

Dalla lettera della suddetta disposizione emerge, pertanto, che una quota parte delle risorse destinate al credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati è "garantita" ai datori di lavoro emiliani che hanno sede o unità locali nei Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1 del DL n. 74/2012.

Preme evidenziare, inoltre, che:

- sebbene il comma 13-bis faccia riferimento alle *"assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede..."*,
- debba comunque essere rispettato il requisito previsto dal comma 1 del medesimo articolo (ossia, il possesso dei titoli accademici).

In altre parole, quindi, si ritiene che il Legislatore abbia voluto destinare parte delle risorse economiche alle assunzioni effettuate dai datori di lavoro emiliani, purché tali assunzioni riguardino profili altamente qualificati.

Da ultimo, si evidenzia che l'**articolo 67-septies** del provvedimento individua altri Comuni dell'Emilia Romagna, che rientrano tra i territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che si vanno ad aggiungere a quelli indicati dal DL n. 74/2012.

Più precisamente, il comma 1 dell'articolo 67-septies stabilisce che:

*“Il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori dei Comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesco Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piacena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.”*

## TRASFERIMENTO D'AZIENDA: SITUAZIONI DI CRISI (ART. 46-BIS, COMMA 2)

La Legge di conversione del DL sviluppo (art. 46-bis, comma 2) è intervenuta in tema di **trasferimento di azienda** (art. 47 della Legge n. 428/1990), con particolare riferimento alle **situazioni di crisi delle imprese**.

Secondo la disciplina civilistica (art. 2112 c.c.), tale istituto consiste in qualsiasi operazione che, per cessione contrattuale o fusione, determini il **cambiamento** nella **titolarità** di un'attività economica organizzata (con o senza scopo di lucro) preesistente, che passa dal cedente al cessionario.

Tale attività mantiene la propria identità indipendentemente dalla tipologia contrattuale o dal provvedimento che ha generato il trasferimento stesso (cessione, fusione, scissione, affitto d'azienda, etc.).

Le disposizioni normative in materia trovano applicazione **anche** nell'ipotesi di **trasferimento di parte dell'azienda**, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, riconosciuta come tale al momento del passaggio di titolarità.

In seguito al trasferimento d'azienda il **rapporto lavorativo** dei dipendenti **continua** con il cessionario, con la **conservazione** di tutti i **diritti** già maturati presso il cedente al momento della cessione dell'azienda (diritto di anzianità, diritti ed eventuali scatti retributivi, diritti derivanti dalla qualifica e dalle mansioni svolte).

Comunque è possibile anche il peggioramento delle condizioni e delle modalità dell'attività lavorativa, in base al CCNL applicabile presso il cessionario.

Il **trattamento** normativo previsto a favore del lavoratore può essere **applicato parzialmente** nelle ipotesi di trasferimento di **aziende in crisi**, previo **accordo sul mantenimento**, anche parziale, dell'**occupazione**.

Nello specifico, l'articolo 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/1990 dispone che:

*“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:*

*a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, 5° comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;*

*b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.”*

L'ipotesi di un'applicazione parziale delle previsioni civilistiche, in caso di trasferimento di aziende in crisi, viene **ampliata** dalla Legge di conversione del DL sviluppo, la quale introduce due nuove lettere (**lettera b-bis e lettera b-ter**) al **comma 4-bis dell'articolo 47 della Legge n. 428/1990**.

Pertanto, la disciplina riguardante il mantenimento dei diritti dei lavoratori (art. 2112 c.c.) si applica alle condizioni stabilite dall'accordo sul mantenimento dell'occupazione, **anche** nel caso in cui il trasferimento riguardi **aziende** per le quali vi sia stata:

- la dichiarazione di apertura della **procedura di concordato preventivo** (lettera b-bis);
- l'**omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** (lettera b-ter).

## OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE DELLA “GREEN ECONOMY” (ART. 57)

L'articolo 57 della DL in esame introduce una norma volta a favorire l'assunzione di giovani, con età non superiore a 35 anni, nel settore della cd. “green economy”.

Nel particolare, è prevista la possibilità:

- per i **soggetti privati** che operano nei seguenti settori:
  - protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico,
  - ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di “seconda e terza generazione”,
  - ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali,
  - ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel “solare termico”, “solare a concentrazione”, “solare termo-dinamico”, “solare fotovoltaico”, biomasse, biogas e geotermia,
  - incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing,
  - processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
- di accedere a **finanziamenti a tasso agevolato**.

Il Ministero dell'Ambiente, con apposito decreto, può individuare ulteriori settori nei quali applicare l'incentivo in esame, ovvero può modificare i settori già individuati.

Per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato, i progetti di investimento presentati dalle imprese che operano nei suddetti settori:

- devono prevedere **occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato**,
- di **giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione**.

L'“occupazione aggiuntiva”, come previsto dal secondo comma dell'articolo in esame, è calcolata rispetto alla **media** totale degli **addetti** degli **ultimi 12 mesi**. In merito, si ritiene che il periodo di riferimento dei 12 mesi vada computato a ritroso dalla data di assunzione del lavoratore, per quanto non specificato dalla norma.

Inoltre, è previsto che qualora le **assunzioni** siano **superiori a 3 unità**, almeno **un terzo** dei posti debba essere riservato a **giovani laureati di età non superiore a 28 anni**.

### Presentazione istanze ed erogazione finanziamenti

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché di erogazione dei relativi finanziamenti, il comma 5 dell'articolo 57 precisa che le stesse sono disciplinate come previsto dall'articolo 2, lett. s) del Decreto 25 novembre 2008, prevedendo inoltre una semplificazione e informatizzazione delle procedure di accesso al beneficio.

### Durata e misura del finanziamento

I **finanziamenti agevolati**, concessi fino a concorrenza della disponibilità del “Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra”, di cui all'articolo 1, comma 1110 della Legge n. 296/2006, hanno **durata**:

- **non superiore a 72 mesi**, nella generalità dei casi;
- **non superiore a 120 mesi**, per soggetti quali:
  - le società ESCO (Energy Service Company);
  - gli affidatari di contratti di disponibilità (art. 44, DL n. 1/2012);
  - le s.r.l. semplificate costituite ex art. 2463 bis codice civile;
  - imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter del DL n. 5/2009 (reti di imprese), per le quali, inoltre, è prevista la riduzione del 50% del tasso di interesse previsto dal Decreto del MEF del 17 novembre 2009.

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2012

LUNEDÌ 17
-----------

### **Ritenute IRPEF mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **agosto 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPS mensili Gestione separata**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **agosto 2012** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi ENPALS mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Contributi INPGI mensili**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **agosto 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

### **Contributi operai agricoli**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli occupati nel trimestre **gennaio – marzo 2012**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

### **Addizionali**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**agosto 2012**).

**GIOVEDÌ 20****Modello 770 Semplificato/Ordinario**

Invio telematico delle dichiarazioni relative al 2011 (termine prorogato a tale data dal DPCM 26 luglio 2012).

**MARTEDÌ 25****ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata**

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **agosto 2012**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.  
*Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.*

**DOMENICA 30 → LUNEDÌ 1 (OTTOBRE)****Modello 730 – Operazioni di conguaglio**

Il dipendente comunica al datore di lavoro/ente pensionistico di effettuare un minor o nessun acconto IRPEF.

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **agosto 2012**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **agosto 2012**.

**FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2012**

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■